

Categoria di lavoratori	D.L. 201/2011 D.M. 1/6/2012	D.L. 95/2012 D.M. 8/10/2012	L. 228/2012 D.M. 22/4/2013	D.L. 102/2013, artt. 11 e 11-bis	L. 147/2013, art. 1 c. 191	L. 147/2014 Artt. 1 e 2
Lavoratori in mobilità ordinaria (L. 223/1991)	25.590	--	2.560	--	--	5.500
Lavoratori per i quali le imprese hanno stipulato in sede governativa accordi finalizzati alla gestione delle eccedenze occupazionali con utilizzo degli ammortizzatori sociali	--	20.000****	--	--	--	
Lavoratori in mobilità lunga (L. 223/1991)	3.460	--	--	--	--	
Titolari di prestazione straordinaria a carico dei Fondi di solidarietà	17.710	1.600	--	--	--	
Lavoratori autorizzati alla prosecuzione volontaria prima del 4/12/2011	10.250	7.400	1.590	--	6.000	
Lavoratori autorizzati alla prosecuzione volontaria e collocati in mobilità ordinaria	--	--	850	--	--	12.000
Lavoratori con istituto dell'esonero dal servizio (articolo 72 D.L. 112/2008)	950	--	--	--	--	
Lavoratori che al 31/10/2011 erano in congedo per assistere figli disabili (articolo 42, comma 5, D.Lgs. 151/2001)	150	--	--	--	--	
Lavoratori con rapporto di lavoro risolto entro il 31/12/2011 in ragione di accordi individuali o accordi collettivi di incentivo all'esodo	6.890	6.000	5.130*	2.500**	--	8.800
Lavoratori che nel 2011 erano in congedo o hanno usufruito di permessi ai sensi dell'articolo 33, comma 3, della L. 104/1992	--	--	--	2.500	--	1.800
Ulteriori contingenti***					17.000	4.000
TOTALE	65.000	35.000****	10.130	5.000**	23.000	32.100*****

N.B.: *a condizione che il rapporto di lavoro sia risolto entro il 30/06/2012 - **data di cessazione successiva al 31/12/2008 e precedente all'1/1/2012. L'articolo 1 della L. 147/2014 ha ridotto tale contingente a 2.500 unità, in luogo delle 6.500 originariamente previste, in relazione a ciò il totale di tale contingente è uguale a 5.000 unità.

*** L'articolo 1, comma 194, della L. 147/2013 ha esteso la platea dei cd. esodati per ulteriori 17.000 soggetti, ricomprendendovi anche:

- prosecutori volontari autorizzati al 4 dicembre 2011 con un contributo accreditato o accreditabile che, dopo tale data abbiano svolto lavoro non dipendente a tempo indeterminato;
- lavoratori con accordi individuali o collettivi cessati entro il 30 giugno 2012 e che abbiano svolto, dopo tale data, lavoro non dipendente a tempo indeterminato;
- lavoratori con accordi individuali o collettivi cessati dall'attività lavorativa dopo il 30 giugno 2012 e fino al 31 dicembre 2012 e che abbiano svolto, dopo la data di cessazione, lavoro non dipendente a tempo indeterminato;
- lavoratori con risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro di lavoro tra 1° gennaio 2007 e il 31 dicembre 2008 che hanno svolto dopo la cessazione lavoro non dipendente a tempo indeterminato;
- lavoratori in mobilità ordinaria che maturano il requisito pensionistico ante L. 214/2011 (di conversione del D.L. 201/2011) dopo la data di fine mobilità e entro sei mesi dalla stessa;
- soggetti autorizzati al versamento dei contributi volontari entro il 4 dicembre 2011 senza accreditamento di contributi effettivi alla stessa data.

****L'articolo 1 della L. 147/2014 ha ridotto tale contingente, originariamente previsto per 40.000 unità, a 20.000 unità (quindi il totale del contingente si riduce a 35.000 unità).

*****L'articolo 2 della L. 147/2014 ha esteso la platea dei cd. esodati per ulteriori 32.100 soggetti, anche attraverso una modifica delle scadenze per specifiche fattispecie di lavoratori già considerati in precedenza, ricomprendendovi anche:

- lavoratori in mobilità ordinaria in seguito ad accordi stipulati entro il 31 dicembre 2011, cessati dal rapporto di lavoro entro il 30 settembre 2012 e che perfezionino, entro il periodo di fruizione dell'indennità di mobilità ovvero, anche mediante il versamento di contributi volontari, entro 12 mesi dalla fine dello stesso periodo, i requisiti previgenti per il trattamento pensionistico;
- lavoratori autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione anteriormente al 4 dicembre 2011 - i quali possano far valere almeno un contributo volontario, accreditato o accreditabile, alla data del 6 dicembre 2011 o che abbiano almeno un contributo accreditato, derivante da effettiva attività lavorativa, nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2007 e il 30 novembre 2013 - e che maturino i summenzionati requisiti previgenti nei termini utili per conseguire la decorrenza del trattamento pensionistico entro il 6 gennaio 2016;
- soggetti il cui rapporto di lavoro si sia risolto entro il 31 dicembre 2012 in ragione di accordi individuali o in applicazione di accordi collettivi di incentivo all'esodo - stipulati, entro il 31 dicembre 2011, dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale - ed ai soggetti il cui rapporto di lavoro sia cessato per risoluzione unilaterale nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2007 e il 31 dicembre 2011, a condizione che si maturino i requisiti previgenti nei termini utili per conseguire la decorrenza del trattamento pensionistico entro il 6 gennaio 2016;
- lavoratori dipendenti che maturino i requisiti previgenti nei termini utili per conseguire la decorrenza del trattamento pensionistico entro il 6 gennaio 2016 e che rientrino in una delle seguenti fattispecie: 1) nel corso dell'anno 2011, fossero in congedo ai fini di assistenza a familiare con handicap in situazione di gravità, secondo l'istituto di cui all'articolo 42, comma 5, del D.Lgs. 151/2001, e successive modificazioni; 2) nel medesimo anno 2011, abbiano fruito di permessi giornalieri retribuiti, per assistenza a coniuge, parente o affine con handicap in situazione di gravità, ai sensi dell'articolo 33, comma 3, della L104/1992;
- soggetti con contratto di lavoro a tempo determinato, cessati dal lavoro tra il 1° gennaio 2007 e il 31 dicembre 2011 e non rioccupati a tempo indeterminato, a condizione che si maturino i requisiti previgenti nei termini utili per conseguire la decorrenza del trattamento pensionistico entro il 6 gennaio 2016.